



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Ai Sigg. Consiglieri Nazionali

Ai Sigg. Presidenti degli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 maggio 2009
Rif. P/CNf/2344

OGGETTO: Ricorso al TAR proposto dal CNG c/ Ministero Infrastrutture ed altri per l'annullamento del D.M. 14.1.2008

Si comunica che in data 25 maggio 2009 è stata depositata presso la Segreteria del TAR Lazio la sentenza relativa al ricorso in oggetto. Con tale sentenza il TAR Lazio ha respinto il ricorso medesimo.

Si rileva, tuttavia, che il TAR, oltre a compensare le spese e gli onorari, ha ritenuto che:

- “...le Norme Tecniche non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi”;
- “le norme primarie e secondarie ... richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto contodella naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia. Questo vale, a mero titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nelle varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC”;
- “...non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008...”;
- “...Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme superiori ...”

La sentenza ribadisce, anche, che nel DM impugnato non si rileva “...alcuna apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992).”

Nonostante, dunque, il rigetto del ricorso, sul cui esito certamente avranno pesato le mutate condizioni politico-amministrative legate all'accadimento sismico abruzzese e all'anticipata entrata in vigore delle stesse NTC, sussistono, nella sentenza, profili giurisdizionali di notevole interesse per la professionalità del geologo.

Occorrerà, pertanto, procedere ad una accurata disamina del dispositivo di sentenza, ancora prima di pervenire ad una conclusiva decisione da adottarsi collegialmente tra CN ed OO.RR.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. De Paola', written in a cursive style.

All.: Sentenza TAR Lazio